

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 46 / 2022

Castelfranco Veneto, 16 dicembre 2022

Spett.li

CLIENTI

IL REGIME TRANSITORIO DEI DIVIDENDI – IMPOSTE SUI REDDITI

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 riguardante il regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.

Il regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime - *ossia a tutte quelle riserve formate con utili antecedenti all'esercizio 2018* - a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022.

DEFINIZIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE

Le partecipazioni sono:

- **qualificate** le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- **non qualificate** le partecipazioni che non eccedono suddette soglie.

DISCIPLINA VIGENTE ANTERIORE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Il regime impositivo anteriore alle legge di bilancio 2018 per i redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa per il possesso di partecipazioni in società di capitali era differente a seconda che la partecipazione detenuta fosse qualificata o non qualificata. In particolare gli utili formati in esercizi anteriori al 2018 e distribuiti da una società di capitali a un socio persona fisica scontano l'imposizione fiscale seguente:

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA			
	Utili formati fino al 31.12.2007	Utili formati dal 1.1.2008 al 31.12.2016	Utili formati dal 1.1.2017 al 31.12.2017
Persone fisiche	<u>Partecipazioni non qualificate:</u> ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile	<u>Partecipazioni non qualificate:</u> ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile	<u>Partecipazioni non qualificate:</u> ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile
	<u>Partecipazioni qualificate:</u> imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 40%	<u>Partecipazioni qualificate:</u> imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 49,72%	<u>Partecipazioni qualificate:</u> imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 58,14%

DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di bilancio 2018 ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, a tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota nella misura del 26% nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate.

In sostanza, gli utili formati dall'esercizio 2018 e successivi e distribuiti a soci persone fisiche, scontano una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sia che la partecipazione sia qualificata che non qualificata.

Sempre la Legge di Bilancio 2018 ha previsto che anche gli utili formati in esercizi antecedenti al 2018 e distribuiti a soci persone fisiche, scontano una ritenuta a titolo d'imposta del 26% indipendentemente che siano riconducibili a una partecipazione qualificata o non, qualora siano distribuiti con una delibera assembleare posteriore alla data del 31.12.2022.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA	
Persone fisiche	Utili formati dopo il 1.01.2018 e utili pregressi distribuiti con delibera post 31.12.2022
	<u>Partecipazioni non qualificate:</u> ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile
	<u>Partecipazioni qualificate:</u> ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

REGIME TRANSITORIO

Tuttavia, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili, prevedendo un regime transitorio relativamente alle riserve di utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2017. Più, precisamente, tale disposizione prevede che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberati dal 1.01.2018 al 31.12.2022 continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti alla legge di bilancio 2018. Come chiarito nella risoluzione del 6 giugno 2019 n. 56/E, il predetto regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1.01.2018 al 31.12.2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nel periodo d'imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale.

PRINCIPIO DI DIRITTO N.3 DEL 6 DICEMBRE 2022

L'Agenzia delle Entrate attraverso il **Principio di Diritto n.3 del 6 dicembre 2022**, ha stabilito che **il regime transitorio dei dividendi distribuiti alle persone fisiche e derivanti da partecipazioni qualificate si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime (2018), a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva.**

Alle luce del Principio di Diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, la disciplina prevista dal regime transitorio, può essere riassunta nella seguente tabella:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA				
	Utili formati fino al 31.12.2007 (delibera entro il 31.12.2022)	Utili formati dal 1.1.2008 al 31.12.2016 (delibera entro il 31.12.2022)	Utili formati dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (delibera entro il 31.12.2022)	Utili formati dopo il 1.01.2018 e utili pregressi distribuiti con delibera post 31.12.2022
Persone fisiche	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile
	Partecipazioni qualificate: imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 40%	Partecipazioni qualificate: imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 49,72%	Partecipazioni qualificate: imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 58,14%	Partecipazioni qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti
Conte&Cervi Commercialisti Associati